SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 APRILE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali» **(451-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 7 e *passim*
ALBERTI *(Sin. Ind.)* 26
COLOMBO SVEVO *(DC)* 10, 16
COSTA *(DC)* 28
DEGAN, *ministro della Sanità* ..... 3, 9, 14 e *passim*
JERVOLINO RUSSO *(DC)*..... 16
IMBRIACO *(PCI)* ..... 6, 7, 8 e *passim*
MELOTTO *(DC), relatore alla Commissione* .... 2, 7, 9 e *passim*
MURATORE *(PSI)* 15, 30
PINTO Biagio *(PRI)* 8
ROSSANDA *(PCI)*.....13, 23
ROSSI *(PRI)* ..... 9, 10, 15 e *passim*
SELLITTI *(PSI)* 15
SIGNORELLI *(MSI-DN)*..... 9, 16, 27

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali» (451-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle Unità sanitarie locali», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta antimeridiana.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il parere della 11ª Commissione è favorevole. Il parere della 5ª Commissione è anch'esso favorevole, pur osservando che la disposizione contenuta nell'articolo 9, diciottesimo comma, sembra riaprire nuovamente un canale di formazione di nuovo precariato. Il fatto, cioè, che nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza possa essere conferita per tutta la durata dell'assenza del titolare, potrebbe teoricamente riaprire uno spiraglio al precariato.

Mi sembra, tuttavia, che debba essere considerato l'articolo nel suo complesso – il quale presuppone l'avviso pubblico generalizzato all'intero sistema (e non soltanto come iniziativa particolare di alcune Regioni), consentito nella misura in cui sia indetto e bandito il concorso e solo in quel caso, limitato nel tempo ad 8 mesi e non rinnovabili. L'avviso pubblico, rinnovato continuamente, era di fatto la via per l'incremento del precariato; avendolo qui circoscritto ai soli casi in cui per servizio militare, per gravidanza, comunque per aspettativa, la normativa vigente già consentiva la possibilità di sostituire le persone, viene confermato per continuità al servizio.

Si tratta, infatti, di una fattispecie che esiste oggi ed esisterà domani e senza la quale credo che difficilmente si possano far funzionare i servizi, dovendo tutelare questi diritti, qualora le relative ipotesi si verifichino. L'osservazione della 5ª Commissione può quindi a prima vista suscitare qualche perplessità che ritengo, però, per motivi ora esposti, superabile.

La Commissione affari costituzionali, infine, ha fatto pervenire il seguente parere: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime – a maggioranza – parere favorevole, a condizione che venga soppresso l'articolo 8, relativo ai concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali, nonchè il quarto comma dell'articolo 14, relativo all'estensione della legge 22 dicembre 1984, n. 892 alle farmacie urbane.

A tal riguardo la mia proposta è quella: *nulla quaestio* fino all'articolo 7 del testo della Camera dei deputati; per quanto concerne l'articolo 8, chiedo il ripristino dell'originario articolo 7 del Senato con due modifiche. In primo luogo sostituire la data del 31 dicembre 1983 con la data del 30 giugno 1984,

come nel testo della Camera; in secondo luogo, anzichè dire «è attribuito un punteggio aggiuntivo di un punto per ogni anno di servizio prestato nell'incarico» si ripristini anche qui il testo della Camera: «è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, e frazione di anno superiore a sei mesi... con un massimo di dieci punti». Ritengo che questa possa essere una sistemazione più razionale, dal momento che è esclusa la sanatoria per gli apicali, e si attribuisce a chi è incaricato questo riconoscimento che potrebbe in futuro favorirlo in un eventuale concorso pubblico. Dovrebbero, a mio avviso, essere ripristinati anche i due commi successivi. Quindi il testo originario dell'articolo 7 passerebbe ad essere articolo 8 nell'attuale provvedimento con le due modifiche proposte.

L'articolo 9 rimane invariato ad eccezione del comma 14 del quale chiedo la soppressione per ragioni di coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 8. All'articolo 14 chiedo la soppressione del quarto e del quinto comma che riguarda le farmacie urbane. Introducendo così queste modifiche, qualora la Commissione sia d'accordo, ritengo che saremmo perfettamente in linea con il voto espresso dalla Commissione affari costituzionali e con i vincoli che essa ci ha posto.

Desidero, infine, con riferimento agli articoli 1 e 3 del testo della Camera dei deputati, fare una precisazione che chiarisca a livello interpretativo la portata di alcune disposizioni contenute negli anzidetti articoli. La formulazione di questi è, a mio avviso, sufficientemente chiara, ma ad evitare sempre possiili spiacevoli equivoci interpretativi, è bene precisare che, in base al provvedimento al nostro esame, coloro i quali alla data del 31 dicembre 1983 erano in servizio non di ruolo, bensì a rapporto convenzionato, con un orario di servizio settimanale non inferiore a 28 ore e successivamente alla data del 31 dicembre 1983 hanno avuto un incarico, anche se dopo il 30 giugno 1984, beneficiano ugualmente della sanatoria, purchè naturalmente siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in quanto fossero, è questa la condizione fondamentale, comunque in servizio al 31 dicembre 1983. Credo che questa ulteriore definizione interpretativa consenta di chiarire in modo corretto, superando eventuali difficoltà che potrebbero procurare seri guai agli interessati.

DEGAN, *ministro della sanità*. Il Governo, che ha collaborato mantenendo la sua linea di coerenza nel'ambito della discussione svoltasi prima al Senato e poi alla Camera, aderisce alle proposte del senatore Melotto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dala Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 testè modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato.

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data

del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purchè assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.

Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto, il quinto e il sesto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale.

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtù di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 (corrispondente all'articolo 2 approvato dal Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato.

Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di

anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuità dell'erogazione.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territorialmente competente.

Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonchè quelli che verranno istituti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.

Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purchè in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.

IMBRÌACO. Vorrei far notare che si ripropone, a distanza di un anno, la questione delle date; questo 31 dicembre 1983, data sulla quale persino il senatore Rossi dovette convenire che non era un argomento da metterci in rotta di collissione, resta in ogni caso un elemento di contraddizione rispetto ad un provvedimento che sana gran parte dei precari assumendo come termine il 30 giugno 1984. Non so che valore abbiano le nostre dichiarazioni in questa sede, avendo convenuto, o essendo tutti d'accordo, che il nostro obiettivo è quello di subire, in qualche maniera, il *diktat* della prima Commissione e quindi non si devono aprire altre maglie, altre contraddizioni che possano far rischiare l'affossamento del provvedimento. Tuttavia, per

quel che può valere, io insisto e affido alla valutazione della Commissione, la questione che tornerà in seguito, quando parleremo dei convenzionati sotto le 28 ore, per capire quali sono le ragioni che si oppongono alla omogeneizzazione dei termini per cui il punto di sanatoria scatti per tutto il precariato esistente alla data del 31 giugno 1984, rilevando che da allora è già trascorso un anno e per i noti motivi è molto probabile che andremo ancora oltre. Questa considerazione io la lascio a verbale, ma soprattutto chiedo che ci si chiarisca quali sono stati i motivi che hanno indotto a usare due pesi e due misure per categorie che poi, tutto sommato, vivono lo stesso problema e lasciano le stesse contraddizioni aperte.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Su questo problema c'è da osservare che già la data della Camera, rispetto alla nostra, è stata variata. Noi avevamo fatto tre ipotesi: la data degli incaricati, la data dei convenzionati e quella dei gettonati. Questa, che era il 30 aprile 1983, avendo spostato in avanti al 30 giugno 1984 gli altri che erano al 31 dicembre 1983, è stata portata a quest'ultimo termine. Avendo la Camera tolto il concorso riservato, ma prevedendo il passaggio in ruolo per il riconoscimento, se esistono, di titoli per l'accesso in servizio, la data è stata posticipata di otto mesi rispetto al nostro testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

IMBRÌACO. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'articolo 3.

ROSSI. Prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, pur rimarcando la nostra preferenza al testo precedentemente approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 (corrispondente all'articolo 3 approvato dal Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 dicembre 1983, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PINTO BIAGIO. Non faccio parte di questa Commissione, ma mi preme che resti agli atti che, a mio giudizio, l'ultimo comma è la premessa per una nuova sanatoria che certamente sarà fatta, perchè quando lasciamo in servizio per due anni gente che sta in servizio da anni, evidentemente si farà una nuova sanatoria per metterli in ruolo.

IMBRÌACO. In questo articolo 4 – e prendo la parola perchè quanto meno ne resti traccia a verbale – c'è un'ulteriore contraddizione. Non credo che qui possano valere le osservazioni fatte poc'anzi dal relatore che si tratta di una parte molto delimitata e molto specifica di precariato. Questo articolo fa riferimento ai convenzionati al di sotto delle 28 ore e a quella annosa questione che i colleghi hanno potuto seguire nel corso dei mesi precedenti che fa riferimento ai policlinici universitari. È accaduto che il numero dei convenzionati o gettonati, comunque di contrattisti, alla data del 31 dicembre 1983 è di un certo numero di unità; dal 31 dicembre 1983, a seguito di deroghe, concessioni regionali e avalli determinati anche dal fatto che questa sanatoria non veniva portata in porto, le amministrazioni hanno continuato a erogare gettoni e il numero dei convenzionati è notevolmente cresciuto.

Si è verificata poi una situazione che ha in sè qualche nota poco seria per i nostri comportamenti nei confronti di questo fenomeno, perchè si dà il caso che, mentre la sanatoria viveva i momenti convulsi che ha avuto, si approvano una serie di leggine e di proroghe degli incarichi con le quali, probabilmente senza che nessuno di noi se ne accorgesse, passavano normative delle quali oggi finiamo per prendere atto pagandone lo scotto. C'è per esempio una leggina di cui non ricordo il numero, ma che dovrebbe essere la n. 835 del 1984, che diceva che, per consentire alle amministrazioni universitarie e alle Regioni di far fronte ai bisogni della sanità, si consentiva dal 1° giugno del 1984 di erogare ulteriori gettoni per far fronte all'assistenza.

Si dà il caso che con questa leggina di proroga del dicembre 1984 i gettonati del policlinico universitario di Napoli, che hanno avuto il gettone con il 1° giugno 1984, a seguito di questa sanatoria di oggi, e in base a quella normativa di legge, restano in carica, mentre il gruppo di gettonati che ha avuto l'incarico tra il 1° gennaio e il 30 maggio 1984, che non sono coperti da quella legge, da domattina devono andare in mezzo a una strada.

PINTO BIAGIO. Ci sarà la sanatoria per tutti.

IMBRÌACO. È una contraddizione in termini che si poteva tranquillamente risolvere se l'avessimo affrontata con l'unificazione dei termini per tutti al 30 giugno 1984.

Mi preme ricordare questo problema; non vorrei che su tali questioni alla Camera, con ragioni oggettive e magari strumentalizzandole, si riaprisse il ventaglio di tutte le questioni per affossare definitivamente il provvedimento. Vi ho sottoposto la questione – non so se valgano le considerazioni del Presidente dell'affidarsi al buon senso nostro e dell'altro ramo del Parlamento – ma questa è una piccola contraddizione cui si può porre riparo.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Sarei favorevole al discorso del 30 giugno 1984, sarei ancor più favorevole alla data del 31 dicembre 1984 per la considerazione dei titoli proporzionalmente alle ore svolte perchè si tratta di un servizio che può servire per un pubblico concorso ed è un titolo che nessuno credo possa negare. Tuttavia l'articolo, così come è consegnato, è in contraddizione con l'altro comma in cui avevamo previsto il trattenimento in servizio di questo personale per un anno dalla data di entrata in vigore della legge in discussione, mentre la Camera ha prorogato da uno a due anni dall'entrata in vigore stessa.

Come giustamente diceva il senatore Imbrìaco, se in una legge di proroga abbiamo esplicitamente previsto anche per costoro il 31 maggio 1984, con una vacanza dal 1° gennaio al 31 maggio 1984, mi rimetto al Governo per sapere se è possibile formulare la data del 30 giugno 1984 sia nella considerazione dei titoli del servizio prestato, sia per quel che segue alla proroga.

ROSSI. Se allarghiamo il discorso delle modifiche, rispetto alle questioni poste dalla Commissione affari costituzionali, vorrei far presente ai colleghi che altri senatori avrebbero analoghe modifiche da proporre su altri articoli, ad esempio su quello riguardante i trasferimenti. La domanda che pongo è che io posso rinunciare a modifiche su altri articoli nella misura in cui quello di cui stiamo discutendo è un caso isolato. Con questo tipo di proposte anzichè modificare due articoli si finirà per modificarne cinque o sei.

Rinuncio dunque a modifiche sui trasferimenti se limitiamo le nostre modifiche al solo articolo 8.

SIGNORELLI. Rinuncerei volentieri a proporre altre modifiche ma coerentemente all'articolato già formulato; altrimenti si riaprono tutte le questioni.

IMBRÌACO. Questo sarebbe veramente un modo per correggere una sfasatura legislativa. Sono completamente d'accordo con voi, ma questo è uno di quei punti dove basterebbe un semplice lavoro di collazione e coordinamento della legislazione vigente.

DEGAN, *ministro della sanità*. A me pare che il tema posto dal senatore Imbrìaco, della relazione cioè tra i vari commi dell'articolo 4, non abbia particolare rilievo. Si tratta di riconoscere il servizio prestato.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Il mantenimento in servizio.

DEGAN, *ministro della sanità*. Non è strettamente correlato. Il Parlamento riconosce che solo il servizio prestato anteriormente ad una

certa data va considerato per costituire la base su cui queste persone ottengono una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri partecipanti ai concorsi pubblici, quindi non vi è una precisa relazione. Il mantenimento in servizio c'è, non vedo l'incompatibilità.

IMBRÌACO. In base al decreto-legge n. 672 del 1984, convertito nella legge n. 835, chi aveva avuto l'incarico successivamente al 31 maggio 1984 restava in servizio fino all'espletamento dei concorsi. È allora rimasta una fascia costituita da coloro che hanno avuto l'incarico tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 1984, che non è coperta dalla legge n. 835, ma soltanto dalla nostra sanatoria, sanatoria che chiude perchè porta la data del 31 dicembre 1983.

Quelli che avevano avuto l'incarico con il gennaio 1984 lo avevano avuto sulla base di un altro decreto di proroga precedente e si è andati avanti fino al 31 maggio. Vi è stato poi il decreto-legge n. 672 che ha permesso alle amministrazioni locali di dare nuovi incarichi, coprendo così il servizio. Però in quel decreto si dice espressamente che a questo personale che ha avuto l'incarico con il 1° giugno 1984 si garantisce il servizio, mentre gli altri, che hanno avuto l'incarico successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 1984 non hanno alcuna copertura perchè secondo l'articolo 4 del provvedimento al nostro esame non si mantengono in servizio coloro che avevano l'incarico al 31 dicembre 1983.

Invito quindi i colleghi a valutare la questione e ad intervenire, perchè si tratta di un problema molto delicato.

COLOMBO SVEVO. Ci si dimentica, insomma, di una fascia che già c'era, che preesisteva e che ora, con l'approvazione di questo provvedimento, rimarrà esclusa.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di operare un coordinamento con i precedenti provvedimenti.

ROSSI. C'è un problema di punteggi per i concorsi e c'è un problema di permanenza nel rapporto di gettonaggio; dobbiamo distinguere le due questioni, altrimenti rischiamo di riaprire questioni che erano state chiuse. Il problema si può anche affrontare al di fuori dell'articolo 4.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Propongo di accantonare l'articolo 4 e proseguire nell'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del relatore si intende accolta.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Piante organiche provvisorie.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del

decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Concorsi pubblici in via di espletamento

Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma è stato soppresso.

Constato che nessuno propone il ripristino del secondo comma, metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera.

Do lettura all'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali.

Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno 18 mesi senza interruzione per incarico conferito ai sensi delle normative

vigenti all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti, per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori dello stesso ruolo professionale attraverso pubblico concorso per titoli ed esami.

All'assegnazione del posto vacante e della sede per il personale vincitore dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante graduatoria, da formarsi nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base dell'esito dei concorsi stessi.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti.

Salvo che i posti occupati non siano assegnati a personale di ruolo vincitore di relativo concorso, trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

I posti occupati dal personale medico incaricato, di cui al primo comma, non possono essere coperti, fino all'espletamento dei relativi concorsi, da personale medico universitario in base alle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei primi concorsi per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi, nonchè, in quanto compatibili, al personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

A tale articolo il senatore Melotto ha presentato tre emendamenti. Il primo tende a sostituire il primi quattro commi con il seguente:

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che riveste, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984 ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il secondo emendamento tende a sostituire il quinto comma con il seguente, identico all'originario testo del secondo comma approvato dal Senato:

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Il terzo emendamento tende a sostituire gli ultimi due commi con il seguente comma, identico al testo originario del Senato:

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ROSSANDA. Senza proporre modifiche alle proposte del relatore, vorrei invitare il Governo a riflettere su un problema aperto dall'ultimo comma, aggravato dalla versione che ne ha dato la Camera e che comunque persisterebbe anche quando tornassimo al testo approvato dal Senato.

Il problema consiste nel fatto che gli accessi a concorsi di idoneità nazionale per le posizioni apicali nelle aree della sanità pubblica vedono oggi una notevole discriminazione fra il personale che deriva dalle carriere degli enti locali e quello che deriva dalle carriere degli ospedali, nel senso che a questi ultimi sono richiesti requisiti maggiori, più lunga attività di servizio e l'essere stati in ruolo, mentre per il personale proveniente dai laboratori provinciali si dà libertà d'accesso senza nessun momento di selezione; addirittura la soluzione della Camera includeva in questa categoria tutti gli ufficiali sanitari per i quali l'unico requisito era l'anzianità di servizio. Allora, senza porre modificazioni, mi permetto di proporre un ordine del giorno che solleva anche il problema della possibilità di accesso agli esami di idoneità di personale che abbia maturato i requisiti nel corso degli ultimi due anni, perchè i concorsi sono stati banditi nel giugno 1983 e non sono ancora cominciate le procedure concorsuali e pertanto ci sono persone che hanno maturato il diritto nel corso di questi ultimi due anni. Ne do lettura:

«La 12ª Commissione permanente del Senato,

considerato il ritardo di circa due anni verificatosi nell'avviamento delle procedure per lo svolgimento degli esami di idoneità nazionale nelle aree disciplinari della sanità pubblica;

considerato che i criteri di inquadramento del personale sanitario di tali aree e i requisiti per l'accesso ai concorsi per la posizione apicale e ai relativi esami di idoneità hanno creato sperequazioni tra sanitari provenienti dagli enti locali e quelli provenienti dagli ospedali;

sollecità il Governo:

a equiparare i requisiti di accesso ad esami e concorsi nelle aree di sanità pubblica;

a considerare l'opportunità di riaprire i termini dei bandi di concorso per gli esami di idoneità per le stesse aree».

(0/451-B/1/12)

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'articolo 8 ottemperi chiaramente al disposto della 1ª Commissione; credo anche che per correttezza sia bene ripristinare l'ultimo comma del testo approvato dal Senato, essendo chiare le formulazioni per l'accesso al livello apicale per i laboratori provinciali.

Sono d'accordo con l'ordine del giorno perchè oggi, confluito tutto il personale di provenienza diversa nel servizio sanitario, è chiaro che i requisiti di accesso alla funzione apicale devono essere omogenei per tutti, non è possibile tenere in vita più formulazioni, con le disparità conseguenti. Mentre sollecito anche io lo svolgimento dei concorsi, rilevo che in prosieguo qualche riflessione sarà opportuna sui titoli di accesso, sui corsi e sulle idoneità relative.

PRESIDENTE. Mi associo anche io a queste ultime considerazioni, fermo restando che, finchè rimane in vigore la legge, le prove vengano svolte con la massima sollecitudine possibile per tutte le categorie.

DEGAN, *ministro della sanità*. Il Governo è d'accordo sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

IMBRÌACO. Il Gruppo comunista vota contro questo articolo due volte. Una prima volta perchè respinge il *diktat* della Commissione affari costituzionali, fra l'altro arrivato senza nemmeno una motivazione decente. Francamente non mi pare che questo sia il metodo giusto per intrattenere rapporti fra istanze parlamentari. Si tratta di un vero e proprio *diktat* nel senso che si approva la sanatoria a patto che si stralci l'articolo 8; non si riesce a capire il perchè, probabilmente se fossero state motivate le ragioni ne avremmo potuto discutere. Ma anche al di là di questo annuncio il mio voto contrario - e avrei votato anche contro la formulazione adottata dalla Camera che forse è la ragione del parere negativo della Commissione affari costituzionali - perchè tanto valeva affrontare la questione di principio e pronunciarsi su di essa. A questo punto ripropongo la valutazione che abbiamo dato in prima lettura qui al Senato, quando abbiamo dichiarato la nostra contrarietà a creare forme di discriminazione fra figure sostanzialmente simili, non riuscendo a capire come mai un operatore sanitario che da quattro anni ha visto riconsciuta la propria responsabilità nel dirigere un servizio impegnativo e importante, all'improvviso, dopo anni d'impegno e di lavoro, debba trovare una norma che lo penalizza e lo respinge rispetto a tutto il contesto dell'organizzazione sanitaria che ha invece trovato udienza e accoglimento alle proprie istanze.

Dicevo scherzosamente che votiamo contro due volte; la verità è che votiamo contro un modo di porsi di fronte a certi problemi che nel mentre vuole esprimere gesti rigorosi nella forma, nella sostanza esprime un rigorismo che non risolve i problemi, aggrava ed esaspera le contraddizioni e

complica enormemente l'organizzazione dal punto di vista della funzionalità. Dico questo anche per l'articolo 14 che, a proposito delle farmacie urbane, è un vero e proprio obbrobrio. Noi ci impegniamo nella speranza di produrre qualcosa di positivo, dignitoso e di civile; nel momento in cui dobbiamo lavorare, facendoci carico di situazioni anomale e di responsabilità altrui, ci sia la coscienza fra di noi che le responsabilità stanno da qualche parte. Quindi noi votiamo contro l'articolo 8 e l'articolo 14, a proposito delle farmacie urbane, e però denunciamo l'atteggiamento della Commissione affari costituzionali che non si è fatta carico, nel momento in cui si spediva questo *diktat*, delle conseguenze che da questo possono derivare. Noi, comprensivi e coscienti di come questo provvedimento possa andare a fondo se ci ostiniamo in un braccio di ferro, chiuderemo gli occhi, ma non possiamo non denunciare questa, che rimane una manovra, un tentativo di affossamento di un provvedimento che si trascina ormai da un decennio quasi e che espone l'organizzazione sanitaria all'insicurezza e all'incertezza, nel momento in cui si vuole arrivare da più parti a nuove normative giuridiche, a rifondazioni di ordinamenti per rimettere in asse una barca che fa acqua da tutte le parti. Quindi dobbiamo subire questo *diktat* per salvare un provvedimento, ma ciò non toglie che denunciamo con forza una manovra che spesso si maschera dietro un rigorismo degno di miglior causa.

MURATORE. Votiamo a favore di questo articolo perchè costretti dalla 1ª Commissione con la formulazione del parere del senatore Murmura. Esprimiamo parere favorevole al corso di questo provvedimento legislativo perchè riteniamo che sia il modo per arrivare a chiudere questa vicenda ma, così facendo, non sappiamo quando e come si chiuderà.

Pertanto il nostro voto favorevole ha questo spirito, di aiutare l'approvazione definitiva del provvedimento nella speranza che l'altro ramo del Parlamento tenga conto delle nostre motivazioni.

SELLITTI. Vorrei aggiungere qualche notazione all'intervento del collega Muratore. Siamo ben disposti, se l'altro ramo del Parlamento riterrà opportuno modificare ancora il provvedimento facendo passare anche la sanatoria dei primari così come l'avevamo proposta, ad approvare il provvedimento nella formulazione precedente, prima cioè del parere della Commissione affari costituzionali.

Signor Presidente, non ci possiamo far scavalcare da nessuno. Il nostro spirito era di approvare la legge così come pervenuta dalla Camera e in questo senso era stato espresso un consenso, nella speranza che la 1ª Commissione ci avrebbe dato parere favorevole. Dopo il parere della 1ª Commissione, nel momento in cui giustamente qualche collega voterà contro, perchè si trova nello stesso spirito in cui ci trovavamo giorni addietro, se la Commissione vuole approvare questo articolo 8 nella formulazione originaria, noi socialisti saremmo anche disposti a seguirlo.

ROSSI. Non vorrei far polemica con nessuno ma solo far notare che il Senato è composto di dodici Commissioni permanenti, ognuna con un suo ruolo. Non mi sento di esprimere giudizi sia nel caso in cui una Commissione abbia dato un parere che non condivido sia nel caso in cui abbia dato un parere che invece condivido; il Parlamento è fatto di pesi e contrappesi e ogni Commissione è chiamata ad un proprio ruolo.

Voglio far notare che il parere espresso stamattina dalla 1ª Commissione raccoglie il consenso della maggioranza, quindi non è espressione di una parte ma di più parti. Inoltre abbiamo detto sempre lealmente che questo era uno dei tre punti per noi fondamentali, anzi il primo in ordine di importanza, cioè che a certi incarichi apicali si arrivasse tramite concorso. La collega Colombo Svevo l'altro giorno nell'intervento in Commissione ha usato un argomento a sostegno di questa tesi che condivido perfettamente.

A noi pare che nel momento in cui in sede di riforma delle USL le forze politiche, almeno un ampio arco di forze politiche, si preparano ad una riforma che vuole dare compiti e ruoli maggiori a queste figure apicali, questi devono accedere in carriera tramite concorso aperto; questo non appanna l'immagine della sanità ma gli dà forza e ragione, perchè queste categorie devono avere un ruolo maggiore nel campo della sanità.

Non esiste nessun'altra manovra, tant'è vero che per la nostra parte rinunciamo a porre altre modifiche' che pur avremmo voluto proporre, proprio in questo spirito tendente a varare la sanatoria.

SIGNORELLI. Esprimo voto favorevole; prendersela con gli apicali è assolutamente immorale.

COLOMBO SVEVO. Desidero esprimere il mio voto favorevole alle proposte del relatore. Ritengo, inoltre, che sia ingiusto attribuire motivazioni diverse da quelle in esso contenute al parere della Commissione affari costituzionali, la quale ha valutato semplicemente che nel caso degli apicali ci troviamo di fronte ad una situazione diversa da quella di tutto il restante personale sanitario, dovuta al ruolo che essi svolgono all'interno del servizio sanitario nazionale. Si trattava, tra l'altro, di una richiesta fatta propria anche dalla amministrazione pubblica rispetto ad una disparità che si sarebbe venuta a verificare con altri dipendenti della amministrazione pubblica stessa.

Trovo quindi le critiche della Commissione affari costituzionali motivate e non credo che essa voglia adombrare altre finalità.

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, anch'io voterò a favore del testo così come modificato dopo il parere della Commissione affari costituzionali. Naturalmente ritengo, fermo restando il diritto di critica di una Commissione verso un'altra, che la senatrice Colombo Svevo abbia ragione nel dire che non si può caricare questo diritto di critica di illazioni ed eventuali presupposti di posizioni che hanno diverse finalità.

Non posso però, parlo sempre a titolo personale, non sottolineare la mia preoccupazione di fronte a quanto accaduto oggi, perchè nella sostanza ci troviamo di fronte ad un provvedimento che abbiamo già discusso a lungo nell'altra legislatura, che ha avuto un lungo *iter* qui al Senato, che ha avuto poi un lungo *iter* alla Camera dei deputati e che, proprio per la necessità di fare in modo che nell'ambito del personale di servizio sanitario nazionale vi siano ordine e tranquillità, secondo me doveva essere approvato in fretta. All'interno di un provvedimento fatto di luci e di ombre, ritengo che le luci di questo provvedimento erano nettamente prevalenti e quindi la valutazione globale avrebbe potuto e dovuto farci superare i due punti relativi ai rilievi fatti dalla Commissione affari costituzionali.

Tale parere è, comunque, dal punto di vista regolamentare per noi vincolante perchè siamo in sede legislativa ed allora, proprio con l'intento di

mandare avanti rapidamente la sanatoria, esprimo voto favorevole a questo articolo, augurandomi che la lettura definitiva da parte della Camera (che certamente non potrà ormai avvenire in tempi brevi, perchè la Camera ha sospeso i suoi lavori) possa avvenire al più presto alla ripresa dei lavori dopo le elezioni del 12 maggio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Melotto, tendente a sostituire i primi quattro commi dell'articolo 8 con il seguente:

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che riveste, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984 ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

È approvato.

Con l'approvazione dell'emendamento resta inteso che il quarto comma viene soppresso essendo collocato con diversa formulazione al primo comma.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Melotto, tendente a sostituire gli ultimi due commi con il seguente:

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Melotto tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igene e profilassi, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 8 che, con le modificazioni accolte, risulta così formulato:

Art. 8.

Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali.

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984 ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisititi di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Procedura per l'espletamento dei concorsi.

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltrechè le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.

L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove dell'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.

I concorsi riservati di cui all'articolo 8 della presente legge sono effettuati con le procedure previste dai precedenti commi.

La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purchè, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti.

A tale articolo è stato presentato dal senatore Melotto un emendamento tendente a sopprimere il quattordicesimo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con la modifica testè accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Procedure per i trasferimenti.

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40

e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

L'atto di trasferimento è comunicato entro sessata giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.

ROSSI. Signor Presidente, voterò a favore di questo articolo, anche se esso ha subito una modifica rispetto al testo che avevamo approvato al Senato. Avremmo, certo, preferito il testo del Senato; tuttavia, in omaggio al principio di cui ho parlato prima, non farò proposte di modifica.

Desidero però fare una dichiarazione. Questo problema del trasferimento, secondo noi, soprattutto per le categorie apicali, va rivisto e noi ci auguriamo che il Governo prenda iniziative a tal riguardo in tempi brevi. Infatti le questioni della mobilità del personale e dei trasferimenti sono questioni che dovremo affrontare se si vorrà poi dare corpo ad una serie di proposte che avanziamo sia in materia di piano che in materia di riforma delle unità sanitarie locali. Rinuncio, quindi, a presentare modifiche per ripristinare il testo precedente del Senato; mi auguro che, per quanto concerne la materia di cui all'articolo 10, il Governo prenda una iniziativa globale riguardante anche la mobilità ed auspico che ciò avvenga in tempi ravvicinati. In ogni caso ci riserviamo su questa materia di prendere iniziative nel caso non ve ne fossero da parte governativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 10 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

Trasferimenti interregionali.

Il personale delle unità sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che

abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12.

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.

Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in base ad obiettive esigenze.

Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.

I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge.

I commi primo, secondo, terzo e quarto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti gli ultimi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

ROSSANDA. Signor Presidente, volevo dichiarare il nostro voto contrario per le stesse motivazioni per le quali abbiamo espresso voto contrario nel corso della discussione qui al Senato ed alle quali rimando.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali.

Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purchè il trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.

Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 i posti di posizione funzionale intermedia ed iniziale che risulteranno vacanti in seguito all'applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 8.

Le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta alle farmacie urbane, purchè il periodo di gestione provvisoria sia di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

A tale articolo sono stati presentati dal senatore Melotto due emendamenti, tendenti rispettivamente a sopprimere il quarto ed il quinto comma di detto articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, soppressivo del quarto comma, proposto dal senatore Melotto.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, soppressivo del quinto comma, proposto dal senatore Melotto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Vi è una netta distinzione fra chi è stato assunto prima del 31 maggio 1984 e chi è stato assunto dopo. Il personale assunto successivamente a tale data non può infatti essere sistemato con questo provvedimento. Certamente vi è una discrasia normativa, che renderebbe necessario un ulteriore provvedimento specifico.

ROSSI. I problemi sono due. Il primo riguarda il punteggio che viene dato al personale convenzionato al di sotto delle 28 ore, per il quale abbiamo sempre detto, sia al di sopra che al di sotto delle 28 ore, «in servizio al 31 dicembre 1983». Le ragioni di questa diversità di sei mesi fra i convenzionati e gli altri l'ha spiegate il relatore a proposito dell'articolo 3. Il problema è rispetto alla permanenza in servizio, perchè cambiare la data per comprendere i convenzionati al di sotto delle 20 ore che sono entrati dopo il 31

dicembre è un'altra cosa, che sarebbe oltre tutto in contrasto con l'articolo 3 che abbiamo già votato. Se c'è un problema di permanenza in servizio e sono nate delle questioni all'interno di quelli assunti in una certa data, ciò non riguarda questa legge, ma possiamo farlo con qualsiasi altra norma.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Bisogna invece fare riferimento a questa legge.

PRESIDENTE. Il punto è che in base alla disposizione dell'articolo 4 rimangono in servizio per due anni coloro che dal 31 marzo in poi hanno avuto la proroga in base a questo decreto; rimangono invece fuori quelli che c'erano prima del 31 marzo.

ROSSI. Questo è un problema di permanenza in servizio; penalizzare chi è entrato cinque mesi prima rispetto a chi è entrato cinque mesi dopo sarebbe un'ingiustizia, ma questo è un altro problema, non riguarda la questione del punteggio.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Riguarda l'uno e l'altro caso. È la saldatura tra quel decreto e questa legge; poichè è avvenuta per Tizio, non può non avvenire anche per Caio che era stato assunto magari cinque mesi prima.

ROSSI. Ma noi l'articolo 3 lo abbiamo già votato!

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Quelli vanno in ruolo, questi no; all'articolo 3 tutti i convenzionati oltre le 28 ore, previo accertamento di titoli, quindi senza nessun concorso, vanno in ruolo. Questi, invece, devono fare il concorso, non vanno in ruolo così semplicemente, ripeto, devono fare il concorso pubblico; per loro si considerano proporzionalmente le ore prestate come titolo. Questo è il discorso.

ROSSI. Probabilmente c'è una carenza d'informazione da parte mia. In sostanza il decreto dice che chi è stato assunto dopo il 31 maggio rimane in servizio e beneficia del punteggio per partecipare al concorso? Se dice queste due cose è giusto, ma se ne dice una sola non è più giusto.

DEGAN, *ministro della sanità*. In base al decreto, quelli che erano stati assunti con convenzione anche al 31 dicembre 1983 venivano prorogati fino all'entrata in vigore di questa legge, poi questo termine è stato trasferito al 31 maggio. Allo stato dei fatti quelli che erano stati assunti prima del 31 maggio decadono all'entrata in vigore di questa legge, mentre quelli assunti dopo quella data hanno ancora 180 giorni di tempo. Con l'articolo 4 di questa legge, quelli al 31 dicembre hanno ancora due anni dall'entrata in vigore di questa legge; quelli che sono entrati in servizio dal 31 dicembre al 31 maggio, vengono immediatamente allontanati. Questa, obiettivamente, è una iniquità.

ROSSI. Allora diamo anche a questi 180 giorni. Io voglio capire una cosa; il collega Imbriaco ha posto un problema di equità, cioè di non dare un privilegio a chi è venuto dopo; io non voglio penalizzare nessuno, ma

desidero capire se quelli assunti dopo il 31 maggio hanno una posizione diversa.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. È diversa. Quelli dopo il 31 maggio vanno esclusivamente col decreto e non ha nessuna riferimento questa legge. A un certo punto questa salda il decreto fino al 31 dicembre; rimane vacante chi ha avuto la convenzione di qualche ora per questi cinque mesi. Spostare la data dal 31 dicembre 1983 al 31 maggio 1984 non significa mettere in ruolo nessuno, significa considerare il servizio prestato proporzionalmente e far usufruire a costoro dello stesso trattamento di quelli assunti fino al 31 dicembre. Mi pare che sia una cosa equa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del relatore, all'articolo 4, tendente a sostituire la data «31 dicembre 1983» con l'altra: «31 maggio 1984».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4, con la modifica testè accolta.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

ALBERTI. Signor Presidente, vorrei esprimere, a nome del nostro Gruppo, tutto il disagio per la discussione e la votazione di questo provvedimento. Il disagio deriva dal fatto che riconosciamo e sappiamo che tutte le persone e i colleghi che si sono interessati al provvedimento in tutti questi mesi hanno avuto riserve, perchè un provvedimento di sanatoria provoca necessariamente obiezioni sul trattamento che viene attribuito alla singola categoria di beneficiati.

Avevamo pensato, e ci eravamo espressi in questi termini nelle sedute precedenti, che era politicamente opportuno che questo provvedimento andasse rapidamente in porto e per questo motivo ritenevamo che non fosse assolutamente il caso che il testo trasmesso con modifiche dalla Camera venisse cambiato. Infatti ogni volta che un provvedimento passa da un ramo all'altro del Parlamento trascorrono i mesi e un numero maggiore di precari entra nella sanatoria per cui, ora, siamo arrivati al giugno 1984, bisognerà vedere se non entreranno anche quelli del dicembre 1984 e poi quelli del 1985.

Mi pare che ormai l'*iter* del provvedimento e l'allungamento dei tempi provochi ulteriore pericolo di far entrare nella sanatoria altri soggetti che invece, se approviamo subito questa legge, non vi entreranno. D'altra parte il rinviare alla Camera un provvedimento con un concorso per gli apicali così zavorrato di ben due punti per anno, poichè riguarda figure solitamente avanti nella carriera e con notevole punteggio di anzianità, consentirà lo stesso di far vincere le stesse figure che abbiamo adesso come incaricati: tanto valeva quindi accettare il testo della Camera.

Il problema è che si è formata una maggioranza favorevole al provvedimento, ma pare che alla Commissione affari costituzionali siano informati male. Capisco le motivazioni politiche che esprimeva la collega Colombo Svevo ma a quelle se ne potrebbero aggiungere altre.

Vorrei inoltre chiedere al Presidente se non è possibile in futuro, per evitare questi errori che ci mettono in contraddizione con noi stessi, che i provvedimenti vengano discussi dopo che la 1ª Commissione ha dato il suo parere.

In ogni caso per tutti questi motivi il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. L'*iter* rituale è di avviare l'esame del provvedimento e discuterlo in tutti i suoi articoli; la 1ª e la 5ª Commissione devono esprimersi su un testo definito dalla Commissione di merito. In rapporto al parere espresso, poichè siamo in sede deliberante, abbiamo a nostra volta l'obbligo di recepire il parere delle due Commissioni una volta espresso; se questo però non avviene, abbiamo solo due strade: o accantoniamo il provvedimento in attesa di tempi migliori o di altre valutazioni, o lo rimettiamo all'Assemblea visto che non si può più usufruire della sede deliberante.

Questo sul piano rituale; c'è poi la valutazione politica dell'opportunità di imboccare l'una o l'altra strada. Tuttavia mi sembra che abbiamo accolto con saggezza la strada che ci consente almeno di «stabilizzare» alcune norme e questioni che riguardano appunto 79.500 persone, perchè votando il testo della Camera, questo sarà definitivo e non ci ritornerà più all'esame. Mi pare sia più utile far dipendere il complesso delle valutazioni da questo bene più generalizzato, che non da un bene più ristretto.

Dico questo sul piano dell'economia dei nostri lavori, lasciando da parte altre considerazioni.

SIGNORELLI. Ci siamo assunti la responsabilità di non provocare un ulteriore rinvio di questa sanatoria. Volevo notare che un esercito di 100.000 precari sono stati immessi nelle USL in questi anni e si accingono a diventare di ruolo in un clima particolare come quello pre-elettorale dopo che per anni il problema dei precari è stato rinviato e mai portato a conclusione. Se non stiamo attenti, questa sanatoria può diventare ulteriore condizione di precariato. Per la inesorabile legge del «sistema» di creare e mantenere lo strumento delle striscianti infiltrazioni lavorative *extra legem* che successivamente ci si troverà a sistemare «definitivamente».

In questo momento mi sembra che il problema abbia raggiunto connotazioni talmente imponenti che probabilmente si farà passare questa soluzione come una specie di favore elargito ai precari per cui è prevista la sanatoria, come una specie di gratitudine che poi questi centomila lavoratori dovranno avere verso il Governo, data questa frettolosa conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Tra queste centomila persone abbiamo notato la presenza di troppo personale immesso in ruolo per una manciata di gettoni, per poche ore di lavoro, condizione molto miserabile per connotare una responsabilità lavorativa; chiudiamo comunque gli occhi. D'altra parte, abbiamo visto altre categorie di lavoratori cui non è stato mai concesso un concorso, nonostante fossero stati promessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 833, quella gran

parte che in regola con meriti e funzioni è stata costretta ad invecchiare segnando il passo.

La riforma sanitaria è stata voluta in questa maniera dai partiti e se ne stanno vedendo le conseguenze. Quello dei precari, del resto era prevedibile, è stato uno strumento con il quale portare avanti uno dei soliti discorsi clientelari. In questi giorni si sta avendo un impatto drammatico con l'autorità giudiziaria; soltanto a Roma sono stati denunciati trecento amministratori delle USL, dopo che la Corte dei conti ha espresso un giudizio negativo sulla condizione delle unità sanitarie locali in Italia. Questo dovrebbe farci riflettere.

Penso che questa filosofia lottizzatrice dovrebbe essere eliminata. In questo clima dobbiamo però subire un colpo di mano in una visione abbastanza immorale. C'è anche da notare che non si favoriscono le speranze dei giovani disoccupati, di coloro che stanno cercando una prima occupazione; occorre pensare anche alla disperazione di coloro che non hanno neanche potuto entrare nel precariato. Non desideriamo affatto che possano entrare nel mondo del lavoro in queste condizioni di precarietà; avremmo preferito che il precario uscisse con dignità maggiore dalla sua situazione in fondo inventata e gestita al di fuori della sua volontà.

Voterò a favore del disegno di legge per uno stato di necessità, non avendo altre possibilità di scelta.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo a nome della Democrazia cristiana voto favorevole all'approvazione del disegno di legge. Le motivazioni sono state già indicate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei solo aggiungere che non votiamo questo disegno di legge con soddisfazione. Tanti anni fa, infatti, dicemmo che *una tantum* si potevano fare leggi di sanatoria, poi invece abbiamo finito col fare numerosi altri provvedimenti di sanatoria a tutti. Tutto questo è a discapito dell'organizzazione pubblica della sanità, perchè certamente non si premiano i migliori. Se si giunge infatti alla posizione apicale o intermedia in seguito a concorso, si dà prestigio alla amministrazione oltre che a chi faticosamente vince il concorso. Credo peraltro che le sanatorie siano uno dei mali oscuri che stanno distruggendo la sanità.

Vorrei che questo fosse l'ultimo voto per provvedimenti di questo tipo, così come auspico che l'altro ramo del Parlamento possa celermente approvare il disegno di legge in esame.

ROSSI. Devo dire che il testo approvato dal Senato in agosto si avvicinava di più al nostro modo di considerare un provvedimento come questo, che è sempre uno strappo rispetto alle regole previste per accedere nella pubblica amministrazione.

Non è vero che tutto il personale della sanità ed anche di altri settori sia entusiasta di entrare in ruolo in questa maniera; diciamolo con franchezza. Chi vuole affermare la propria professionalità, è scontento rispetto ad un provvedimento di questo genere.

Ho incontrato, come tanti colleghi di questa commissione, una rappresentanza di medici convenzionati i quali vogliono che la loro qualificazione professionale risulti dal concorso. Conosco giovani medici, psicologi, che vogliono essere qualificati come persone emerse attraverso un concorso; ciò esalterebbe la loro preparazione e qualificazione.

Non bisogna appiattire il livello della pubblica amministrazione con una sanatoria dietro l'altra, con conseguente svilimento della professionalità delle persone più impegnate nell'amministrazione.

Abbiamo una concezione diversa da quella di altri gruppi sul problema della professionalità, che deve emergere attraverso quella che abbiamo considerato la forma da preferire nell'accesso alla pubblica amministrazione.

Ci accingiamo ad affrontare, in un confronto sereno e responsabile tra maggioranza e opposizione, il provvedimento di riforma delle USL: ci auguriamo, anzi chiediamo, che il 13 o 14 maggio sia pronto un disegno di legge che possa avere ampi consensi al di là degli schieramenti delle forze politiche, perchè tutti partecipano alla gestione di un importante servizio come questo.

Con preoccupazione prendiamo decisioni oggi che riguardano non solo il modo di accedere alla pubblica amministrazione ma anche la quantità di persone che il servizio sanitario dovrà avere; non sono certo che qualcuno di noi non si rammaricherà di averle prese se si verificherà quanto appare molto probabile dagli orientamenti che stanno emergendo, cioè il ritorno delle USL sotto il controllo degli enti locali con le conseguenti assunzioni a carico degli stessi di responsabilità gestionali, amministrative e del riequilibrio dei bilanci. Allora il costo del personale che noi oggi immettiamo in ruolo verrà a gravare sui bilanci degli stessi enti. Ancor più pesante appare la nostra responsabilità se varrà, in tale ipotesi, il principio - verso il quale sembrano orientarsi varie forze politiche - secondo il quale il Comune che spenderà più di quanto gli verrà concesso dal Fondo sanitario dovrà accollarsi tale eccedenza di spesa.

Noi abbiamo preso una serie di decisioni che un domani il sindaco A o il sindaco B, la Giunta A o la Giunta B o il Comune A o il Comune B dovranno applicare e pagare, laddove non arriva il contributo dello Stato.

Votiamo a favore di questo disegno di legge per porre fine a questa tormentata vicenda pur nella convinzione che era preferibile, sotto tutti gli aspetti, il testo approvato dal Senato. Siamo in un momento travagliato e difficile: sulla sanità si sono scatenate polemiche, qualche volta esagerate, ma molte volte rispondenti al vero; mentre abbiamo bisogno di migliorare l'immagine di questa sanità, approviamo le sanatorie che certamente non la migliorano.

Rischiamo di creare un personale di serie B che si porterà dietro per tutta la vita il giudizio di essere entrato attraverso sanatorie successive e non attraverso dei regolari concorsi.

Non vorrei prendere l'amministrazine del Senato ad esempio, ma nell'amministrazione del Senato si fanno concorsi per posti ai quali si accede attraverso selezioni rigorosissime e non soltanto per le funzioni apicali ma anche per le funzioni più semplici.

Io credo che se non riporteremo in tutta la pubblica amministrazione dei criteri di selezione rigorosi, noi non miglioreremo nè la qualità della pubblica amministrazione nè il suo funzionamento, nè il credito che essa deve riscuotere nella pubblica opinione.

Votiamo a favore di questo provvedimento, ripeto, con riserve su alcune questioni per le quali preferiamo le soluzioni precedentemente elaborate dal Senato. Ci sono alcuni allargamenti discutibili, ma cediamo all'idea di porre fine a questa questione sacrificando alcune posizioni che ci erano care. Su

altre posizioni le decisioni di oggi ci hanno dato soddisfazione e questo in parte - ma solo in parte - ci compensa di quel tanto di riserve e anche di amarezza e di preoccupazione che esistono ogni qual volta si deve decidere su un provvedimento come questo.

Speriamo veramente che sia l'ultima: e non lo diciamo per un modo di dire che ormai è diventato usuale ogni qual volta si affronta una sanatoria; e devo dire con grande franchezza che la mia parte politica non sa se sarà l'ultima sanatoria che si farà, ma che certamente, per quanto la riguarda, sarà l'ultima a favore della quale voterà.

MURATORE. Signor Presidente, indubbiamente il testo approvato in primo esame dal Senato, pur critcabile per talune scelte, era ben più accettabile del testo accolto dall'altro ramo del Parlamento. Questa sera noi voteremo, sperando che la Camera dei deputati porti prossimamente a conclusione l'andirivieni del disegno di legge tra le due Camere. Avremmo voluto, per la verità, che il voto di stasera segnasse esso questo traguardo, con l'approvazione senza modifiche del testo in votazione. E sarebbe stata forse cosa saggia, perchè il pieno rispetto per le idee e i princìpi di ogni parlamentare non deve far dimenticare che negli accordi tra forze politiche vi è anche una ineliminabile dimensione contrattuale. Si costruiscono maggioranze anche con il rinunziare a parti di se stessi e della propria peculiarità, quando si fa politica.

Pertanto il pericolo che questa sera noi corriamo è che questo provvedimento non si sa quando sarà approvato, non si sa come sarà approvato, non si sa, alla fine, se sarà approvato e se non si arriverà invece a ridare forza al precariato ancora di più; non sappiamo se questo modo di operare alla fine non sia un «cavallo di Troia» per non approvare per niente il provvedimento stesso.

Io ho questa preoccupazione. Del resto il fatto stesso che mi si dice che è un provvedimento che viene da lontano, dal 1977, ed arriva ad oggi, questo sta a dimostrare che la mia preoccupazione non è infondata, ma è basata proprio su questi dati. E perchè nel passato non è stato approvato? E perchè i concorsi non sono stati fatti? E quali forze politiche hanno gestito e continuano a gestire a tutti i livelli nel paese? Perchè non si è arrivati a questa conclusione? Perchè facciamo del moralismo facile quando invece si potrebbero fare provvedimenti seri a tutti i livelli e quindi evitare poi di arrivare a fare critiche e autocritiche e determinare situazioni di difficoltà generali?

A mio modo di vedere, questa è la sostanza, l'essenza del problema, perchè non v'è dubbio che ogni sanatoria (lo diceva il senatore Pagani nell'ultima riunione) lascia per strada situazioni che certamente non soddisfano, lascia molti «feriti», sempre, non c'è dubbio (come nel caso dell'abusivismo).

Quindi il mio augurio è che questo voto sia l'ultimo: io non ci credo perchè se è vero, come diceva il senatore Pinto, che si parte dal 1977, poichè siamo nel 1985 e sono passati otto anni, temo che passerà ancora qualche tempo; sposteremo le date, andremo ancora avanti, le situazioni di precariato continueranno, le forze responsabili ai vari livelli continueranno poi a non definire il problema e così si andrà avanti e la sanatoria diventerà uno dei punti negativi della riforma delle Unità sanitarie locali; tutti ci batteremo il petto dicendo: «Mea culpa, mea culpa» e però poi, alla fine, questo sarà il dato che noi dovremo riscontrare.

Mi auguro di non essere una Cassandra, spero che il provvedimento venga approvato ed è con questo spirito che noi votiamo il provvedimento questa sera.

IMBRÌACO. Vorrei rifarmi all'intervento che ebbi modo di fare il 2 agosto 1984 quando questa Commissione licenziò il testo poi arenatosi alla Camera per circa nove mesi.

In quella circostanza la prima considerazione che veniva fuori era la data; ricorderete tutti che la maggioranza si ostinò a voler registrare la data che era stata spostata al 30 aprile 1983 ed io dichiaravo che quel provvedimento sarebbe diventato attuale verso la fine del 1984, quando sicuramente il personale assunto in deroga, in regime precario, avrebbe toccato già diverse nuove migliaia di unità.

Ero ottimista, ed è veramente triste dover considerare, a distanza di un anno, che probabilmente, se sono vere le cose che diceva il collega Muratore, un attimo fa, (ed io concordo con lui) probabilmente questa «partita di ping-pong» con l'altro ramo del Parlamento durerà ancora a lungo.

È triste, è amaro dover arrivare a queste considerazioni.

Fra l'altro, io voglio dire, nell'esprimere un voto che sarà di astensione (contrariamente all'altra volta, quando votammo contro per ragioni che adesso sarebbe lungo riesporvi), che questo nostro voto vuole sottolineare un dato politico: lasciamo perdere il monocameralismo e il bicameralismo, cioè tematiche che pure sono affiorate durante queste settimane in cui abbiamo esaminato il provvedimento; il nostro voto vuole sottolineare la caparbietà che c'è all'interno di alcune forze politiche della maggioranza, una caparbietà a voler perseguire ad ogni costo disegni clientelari e corporativi.

In tal modo leggo il tempo così lungo impiegato, sprecato, alla Camera dei deputati per licenziare un provvedimento che, in questo ramo del Parlamento era stato affrontato con grande onestà e respingendo gli aspetti e le pressioni più corporative che si erano andate via via presentando. Cosa significa un'attesa di nove mesi su questo provvedimento se non il tentativo disperato di raccogliere tutte le istanze, le più impossibili, per coagularle e calarle in un provvedimento che aveva una finalità ben precisa: sanare uno dei fenomeni più vistosi di degradazione e di degenerazione nel delicatissimo settore della sanità pubblica? Le farmacie urbane, i primari a settant'anni, questi discorsi hanno trascinato per settimane e settimane la polemica all'interno di questa Commissione.

Si tratta di un dato che va sottolineato e condannato per richiamare noi tutti (a questo punto non si fanno più discorsi moralistici) ad un atteggiamento più serio di fronte agli aspetti che il senatore Muratore molto efficacemente ha evidenziato qualche minuto fa. Desidero però dire al senatore Muratore che il Governo deve avere la forza per governare, per decidere davvero, se questo termine non viene usato a sproposito, e quindi deve assumersi le proprie responsabilità. Pertanto alcune spinte, che riguardano modestissime realtà del settore, non debbono trovare udienza perchè se dovessero trovarla ciò significherebbe ritardi, manovre, e quindi il fallimento dell'operazione.

Vorrei anche aggiungere un'altra considerazione, che ho già esposto a proposito dell'articolo 8. Non mi hanno convinto nè il modo nè la sostanza con cui la prima Commissione si è posta di fronte al problema. Oggi, diciamo la verità, l'unica questione che rimane è quella di risolvere queste «sacche»

ingenti di precariato che si sono prodotte. La situazione è incancrenita; il prezzo da pagare, ammesso che l'articolo 8 fosse rimasto così come era uscito, in modo da me non condiviso, dalla Commissione sanità della Camera, è sicuramente inferiore a quello che pagheremo se, come temo, questo provvedimento in seconda lettura alla Camera ritroverà tutte le difficoltà e gli ostacoli che ha registrato lungo il cammino percorso in questi nove mesi. Occorreva, allora, un atto di responsabilità politica, una presa di posizione cosciente e convinta, con dichiarazioni, con ordini del giorno, con richiami ad un modo incoerente di lavorare, ma sicuramente era ed è uno stato di necessità quello che abbiamo di fronte ed io invito la Commissione, i responsabili della maggioranza, a farsi parte attiva nell'altro ramo del Parlamento, perchè si esperiscano tutti i tentativi possibili al fine di riunire, prima del 12 maggio, quella Commissione (e credo che ciò sia possibile essendo anch'essa in sede deliberante) affinchè le osservazioni della Commissione affari costituzionali del Senato, che abbiamo accolto proprio al fine di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento, non vengano lette in quella sede come una sorta di braccio di ferro, ma si mettano da parte tutte le questioni che pure in passato abbiamo dovuto registrare, per arrivare a dare una mano a quelle forze che vogliono davvero risolvere la questione del precariato evitando tra l'altro, cosa che già si annuncia, scioperi proprio in vista del fatto che il provvedimento ritorna in approvazione.

Stamane era riunita l'assemblea dell'ANAAO; l'ANPO ha già fatto pervenire un fonogramma; i sindacati delle categorie dei parasanitari questa mattina non hanno proclamato lo sciopero perchè convinti che in buona sostanza il provvedimento sarebbe passato così come pervenuto dalla Camera ed è molto probabile che nelle prossime ore uno stato di agitazione finirà per complicare ancora di più la vita delle varie organizzazioni sanitarie del nostro paese. Alla luce di questa considerazione, nella speranza che questo atteggiamento serva a favorire l'approvazione rapida del provvedimento, il nostro Gruppo rimuove tutte le obiezioni, a nostro giudizio fondate, che abbiamo avuto modo di esprimere in questi ultimi mesi sul provvedimento, si atteggia in maniera astensionistica rispetto al provvedimento stesso e si augura che siano esperiti tutti i tentativi e siano fatti tutti i passi possibili perchè nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento venga definitivamente approvato prima del 12 maggio.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi per l'impegno dimostrato in questa seconda lettura. Credo che nessuno possa essere del tutto soddisfatto, perchè ritengo che quando si vara un provvedimento rimanga sempre qualche riserva mentale in ciascuno di noi: se la politica è l'arte del possibile, evidentemente si richiede lo sforzo di adeguarsi in una mediazione e questo mi sembra proprio il caso, quasi paradigmatico, che stiamo vivendo.

D'altronde vorrei sottolineare ancora una volta, perchè ne sia tenuto conto, le circostanze precise che si sono determinate, dal momento che, in poche ore dall'acquisizione dei pareri delle Commissioni consultate, la Commissione è riuscita a risolvere il problema che aveva davanti. Potevamo scegliere tra due strade: o l'accantonamento del provvedimento e, tenendo conto che questa è l'ultima seduta possibile prima della sospensione dei lavori, avremmo dovuto lasciare, a Camere chiuse, il provvedimento in una situazione di incertezza fra il testo restituito dalla Camera dei deputati e le raccomandazioni della Commissione affari costituzionali, oppure potevamo

scegliere la strada che abbiamo scelto e che mi sembra quella della saggezza, relativamente alle circostanze che si sono presentate.

In poche ore, grazie all'efficienza del relatore e all'unanime collaborazione offerta dai membri della Commissione, siamo in grado adesso di approvare il provvedimento sia pure con le modifiche apportate e quindi di dare corpo, stabilizzazione, come ho detto prima, a determinate norme.

Queste norme vengono incontro alla gran parte dei problemi, dei bisogni e direi alla richiesta di certezza di futuro e di lavoro per gran parte dei precari attuali. Questo è un dato estremamente positivo. Credo si possa dire da parte nostra che riteniamo che, se questi precari hanno acquisito nel corso del loro lavoro dei meriti, tanto da essere poi riconosciuti, in senso lato, idonei, tuttavia spetta loro compiere con sempre maggiore impegno il loro dovere nell'ambito dell'attività che svolgono, impegno di migliorare la loro preparazione teorica e pratica, in modo da poter restaurare anche l'«immagine» del Servizio sanitario nazionale. Un altro aspetto che mi pare debba essere sottolineato in positivo è il ripristino delle norme concorsuali, con procedure certamente migliori rispetto a quelle del passato; fatto questo che non chiude il discorso, ma prelude alle modifiche del decreto n. 761, ormai considerate necessarie e sulle quali ci siano soffermati a lungo. Credo che da parte nostra si possa confidare che la Camera riesca a riunirsi prima del 12 maggio e possa tener conto di questo sforzo che noi abbiamo fatto per venire incontro anche alla lunga elaborazione che ha compiuto l'altro ramo del Parlamento, modificando quelle parti che rispetto alle posizioni espresse in piena libertà e autonomia ci hanno indotto ad una valutazione che non soddisfa tutti i nostri punti di vista, ma che indubbiamente viene incontro alle necessità del momento. Ciò detto, penso che si possa passare in piena serenità di coscienza alla votazione finale del disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO